



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 23/05/2019

Prot. 300/A/4544/19/127/9



264637

STUDIO LEGALE
Avvocato Ettore Paolucci
Piazza G. Randaccio 1
ROMA

ettorepaolucci@ordineavvocatiroma.org

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'esatta interpretazione della circolare n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018.

Si fa riferimento alla lettera del 16 aprile 2019, con la quale è stato richiesto un parere sull'esatta interpretazione della circolare in oggetto indicata relativa alla notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada a mezzo posta elettronica certificata (di seguito PEC). Nel confermare il contenuto della richiamata circolare, si fornisce il seguente contributo.

Il decreto interministeriale del 18 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 20, comma 5-quater del decreto-legge 69/2013 convertito con legge 98/2013, ha definito le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite PEC nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

L'art. 3 del citato decreto interministeriale ha stabilito quali sono i soggetti ai quali la notificazione deve essere eseguita a mezzo PEC: tra questi sono individuati coloro che abbiano un domicilio digitale nei pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 221/2012, il quale richiama anche l'Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-bis del Codice dell'amministrazione digitale (CAD - D.lgs. 82/2005), che si realizza a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Quando l'organo di polizia stradale ha necessita di eseguire la notificazione di un verbale di accertamento ad un soggetto che può avere un domicilio digitale come sopra indicato, deve esperire un tentativo di ricerca consultando l'apposito sito per verificare la presenza di una valido indirizzo PEC.

La ricerca viene eseguita attraverso la ragione sociale dell'impresa alla quale fare la notificazione, così come risulta dalla carta di circolazione del veicolo del quale è intestataria ovvero dalle banche dati del Pubblico registro automobilistico (PRA) o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Motorizzazione), come previsto dall'art. 201, comma 3 del Codice della Strada.

La possibile non conformità tra i dati presenti presso il registro delle imprese e quelli delle banche dati del PRA e della Motorizzazione, può comportare notevoli difficoltà nel reperire l'esatto domicilio digitale del soggetto nei confronti del quale si deve operare la notificazione.

In conclusione, e per quanto precede, la notificazione a mezzo posta ordinaria, assolvendo al principio generale in tema di conoscibilità degli atti, deve essere considerata legittima, fermo restando la possibilità per i destinatari del verbale di accertamento, qualora dimostrino di essere titolari di un valido indirizzo PEC, di non pagare le spese di notificazione o di chiederne il rimborso se già pagate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Busacca

